

## XVI LEGISLATURA

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012

**440<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'interno Ruperto e per lo sviluppo economico Vari.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTELLI e ZANDA. - Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni**

**(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BALDASSARRI e COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento**

**(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **CECCANTI** (PD) osserva che le innovazioni proposte dal disegno di legge n. 3520, d'iniziativa del Governo, sono sovrapponibili (soprattutto per le modifiche agli elenchi delle materie) alle proposte che hanno seguito l'indagine conoscitiva svolta nella legislatura precedente dalle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Si sofferma sulle innovazioni ulteriori rispetto alla giurisprudenza costituzionale: soprattutto, lo spostamento dalle materie concorrenti a quelle esclusive statali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario con conseguente abrogazione dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 2012, peraltro non necessaria e forse inopportuna.

Segnala poi l'ampliamento delle competenze esclusive su porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente, nonché l'inserimento del turismo nelle competenze esclusive concorrenti.

Sottolinea quindi il cambiamento dello schema della legislazione concorrente con il passaggio al principio teleologico rispetto all'unità giuridica ed economica e l'inserimento di un termine per l'adeguamento della legislazione regionale, nonché del ricorso del Governo in caso di inadempimento. Infine, l'allineamento della procedura per impugnativa delle leggi regionali siciliane auspicato dalla Corte costituzionale.

Dà conto quindi delle innovazioni che partono dalla giurisprudenza costituzionale e la integrano in modo marcato. Anzitutto, l'inserimento della clausola di supremazia, senza però imporre forme di intesa con le Regioni, che talora hanno portato a veti e paralisi, e il superamento del limite alla competenza regolamentare statale nell'ambito delle materie a competenza concorrente.

Infine, si sofferma sulle innovazioni che confermano la giurisprudenza costituzionale e le opinioni della dottrina. In particolare, la prescrizione di limiti finanziari europei anche per le Regioni ad autonomia speciale, alcune modifiche redazionali su politica estera e rapporti con l'Unione europea, l'esplicitazione delle norme generali sul procedimento amministrativo e della semplificazione amministrativa nonché della disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei principi generali dell'ordinamento relativo agli enti locali, e la formalizzazione dei limiti della competenza legislativa residuale regionale, definita impropriamente nel dibattito politico come esclusiva.

Osserva che i disegni di legge nn. 961, d'iniziativa dei senatori Rutelli e Zanda e n. 2309, d'iniziativa dei senatori Baldassarri e Compagna, devono ritenersi sostanzialmente assorbiti nel disegno di legge n. 3520.

Infatti il primo inserisce il turismo tra le materie concorrenti, mentre il secondo inserisce una clausola di supremazia sostanzialmente equivalente a quella del testo governativo e intende espandere la potestà regolamentare dello Stato con esiti sostanzialmente equivalenti.

Il relatore **PASTORE** (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sull'esiguità del tempo disponibile per approvare il progetto di revisione costituzionale. Tuttavia la materia è stata oggetto di un dibattito approfondito nelle scorse legislature. Nota che l'articolo 2, comma 1, lettera a) non ribadisce i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, quando stabilisce che le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. Inoltre, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario deve tenere conto del pluralismo dei sistemi a livello territoriale.

Quanto al rapporto fra competenza legislativa esclusiva dello Stato e competenza legislativa concorrente, a parte l'esigenza di annoverare tra le materie riservate allo Stato anche quelle delle professioni intellettuali e della sicurezza sul lavoro, esprime perplessità sull'ipotesi di utilizzare un criterio finalistico: a suo avviso, è preferibile superare gli elenchi, stabilendo che tutte le materie diverse da quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato rientrano nella sfera concorrente che si esercita in base ai principi direttivi stabiliti con legge dello Stato.

Infine, richiama l'attenzione sulla modifica delle disposizioni riguardanti il principio di cedevolezza e sull'inopportunità di incidere sugli statuti speciali - il che implicherebbe il parere delle Regioni a statuto speciale - considerato il rischio di un ritardo dell'*iter* e di un pregiudizio per l'approvazione del provvedimento.

Il senatore **SANNA** (*PD*) ritiene che la modifica dell'articolo 116 della Costituzione di cui all'articolo 1 non determini un'abrogazione delle disposizioni degli statuti speciali.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta il dissenso del suo Gruppo sul provvedimento. Esso non potrà essere esaminato in tempo utile dalle Camere, visto l'imminente termine della legislatura. Inoltre, segnala che la Camera dei deputati sta esaminando progetti di riforma costituzionale nella stessa materia: è singolare che il Senato proceda senza un preventivo coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il **PRESIDENTE** replica che la Commissione omologa della Camera dei deputati ha intrapreso l'esame di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare nella consapevolezza che, sulla stessa materia, il Governo aveva appena presentato al Senato il proprio disegno di legge. Ricorda, quindi, che nei casi di concomitanza di iniziative i Regolamenti prevedono un'apposita procedura di risoluzione.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) sottolinea che, come è stato ricordato anche dal senatore Pastore, la materia è stata approfondita nelle legislature passate, anche attraverso audizioni di rappresentanti delle istituzioni e di esperti, di cui vi è ampia documentazione.

Vista l'obiettivo esiguità del tempo a disposizione, auspica che l'esame proceda con celerità. A tal fine, propone di fissare un breve termine per la presentazione di emendamenti, adottando come testo base il disegno di legge del Governo.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) giudica inaccettabile la fissazione di un termine per gli emendamenti senza che si sia svolta la discussione generale. Inoltre, propone che si svolga un ciclo di audizioni per acquisire l'avviso dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Il **PRESIDENTE** condivide tale proposta, che tuttavia non pregiudica la decisione di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, nel presupposto che si adotti come testo base il disegno di legge del Governo.

I relatori **CECCANTI** (*PD*) e **PASTORE** (*PdL*) condividono la proposta di fissare fin da ora un termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo del Governo: la discussione generale e le audizioni potranno svolgersi nelle sedute già programmate e in quelle della prossima settimana.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) dubita dell'opportunità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, considerato che l'esame del provvedimento è appena iniziato. In ogni caso, è opportuno prevedere che gli emendamenti alle disposizioni che riguardano gli statuti speciali siano presentati entro un termine ulteriore, successivo alla seduta in cui si svolgerà l'audizione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda le prescrizioni di rango costituzionale in base alla quale occorre acquisire il parere delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Le disposizioni che incidono sugli statuti speciali, a suo avviso, dovrebbero essere stralciate.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. **3520**, da assumere quale base per il seguito dell'esame, alle ore 18 di martedì 30 ottobre, a eccezione degli articoli 1 e 3, con termine entro le ore 12 di mercoledì 31 ottobre. La discussione generale si svolgerà nelle sedute già programmate nella settimana e in una ulteriore seduta da convocarsi per domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 8,30. Le audizioni potranno svolgersi martedì 30 ottobre alle ore 11,30.

Su proposta del senatore **CALDEROLI** (*LNP*), la proposta del Presidente è messa in votazione. Con le dichiarazioni di voto contrario del senatore **CALDEROLI** (*LNP*) e di astensione del senatore **PARDI** (*IdV*), la Commissione approva la proposta del Presidente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.